ORIGINALE

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

Deliberazione n. 18 del 21/07/2022

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, L'ATO-R, L'IPLA E ALCUNE PRODUCER RESPONSIBILITY ORGANIZATIONS (PRO), PER LA REALIZZAZIONE DI ANALISI MERCEOLOGICHE SUL RIFIUTO INDIFFERENZIATO PRODOTTO IN ALCUNI AMBITI DEL TERRITORIO METROPOLITANO. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

- La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal D.Lgs 152/06 e s.m.i..
- Il D.lgs 152/06 è stato modificato dal D.lgs 116/20 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- L'art. 177 del D.lgs 152/06 sancisce l'importanza della previsione di misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione Europea. Per conseguire tale finalità e gli obiettivi previsti, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i., adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
- L'art. 178 del D.lgs 152/06 precisa che "1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.".
- L'art. 182 del D.lgs 152/06 prescrive che "1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo [...]. 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero".

CONSIDERATO CHE

- Con lo scopo di coordinare lo sviluppo del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio metropolitano, la Città Metropolitana di Torino, insieme ai Consorzi di Area Vasta (CAV) metropolitano e all'ATO-R ha costituito una Cabina di Regia del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito metropolitano torinese (Protocollo di Intesa per la costituzione di una cabina di regia del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito metropolitano torinese, sottoscritto in data 08.09.2021).
- In tale quadro, e in accordo con ATO-R e i CAV del territorio metropolitano, è emersa la necessità di realizzare una campagna di analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato, con l'obiettivo di individuare quali frazioni di rifiuto differenziabile vengono con maggiore frequenza scorrettamente conferite nel "non recuperabile", rifiuto che ATO-R, nell'esercizio delle proprie competenze, avvia a smaltimento all'inceneritore del Gerbido. Risulta infatti di fondamentale importanza direzionare le frazioni riciclabili verso una corretta gestione, al fine di non sprecare preziose risorse. Ciò si rende necessario, oltre che

nell'ottica di un continuo miglioramento, anche per il rispetto degli obiettivi di RD stabiliti a livello nazionale.

DATO ATTO CHE il progetto è utile non solo per gli Enti del territorio ma anche per i Producer Responsibility Organizations (PRO), ovvero BIOREPACK, COMIECO, COREVE, CIAL, CORIPET E RICREA.

DATO ATTO CHE:

- IPLA, società pubblica a prevalente partecipazione regionale, svolge da anni in tutto il territorio regionale e nazionale attività di assistenza tecnica e consulenza nell'ambito dei rifiuti urbani ed assimilati, e nello specifico attività inerenti la caratterizzazione merceologica e chimico-fisica dei vari flussi di rifiuti urbani ed assimilati.
- la Città Metropolitana, ente coordinatore del progetto, ed i soggetti interessati al progetto ritengono che IPLA spa possa rivestire il ruolo di esecutore delle attività tecniche (predisposizione del campione, realizzazione analisi, redazione relazione tecnica) del progetto date le elevate competenze nel settore.
- Le analisi realizzate, incrociate con i dati di intercettazione delle frazioni differenziate raccolti dall'Osservatorio Metropolitano Rifiuti (OMR), consentiranno di definire su quali frazioni sarà opportuna e necessaria una maggiore azione di sensibilizzazione verso i cittadini, con specifiche differenze a seconda dell'ambito territoriale.

CONDIVISI gli obiettivi del progetto, che comprende l'esecuzione di 22 analisi merceologiche per un costo totale pari a 16.500,00 € più IVA, da sostenere pro quota a carico di Città Metropolitana, ATO-R e i PRO citati.

RITENUTO CHE ognuno dei soggetti finanziatori si impegni ad affidare una parte di analisi direttamente a IPLA, la quale si impegna, a conclusione di tutte le attività tecniche di propria competenza, a emettere regolare fattura ad ogni singolo finanziatore.

Ritenuto di finanziare il progetto per quota parte nell'importo massimo di Euro 2.250,00 € più IVA.

VISTO lo schema di Convenzione allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo dando atto che la parte restante del finanziamento è a carico pro quota dei PRO e di Città Metropolitana.

INTESO che l'affidamento della prestazione a IPLA e l'impegno e l'erogazione della relativa spesa pro quota da parte di ATO-R sono subordinate alla sottoscrizione di Convenzione da parte di tutti i firmatari in quanto non si ravvisa l'interesse ad una prestazione parziale.

RICHIAMATA la l.r. n. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e s.m.i. e la disciplina transitoria per la riorganizzazione della governance del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dettata dall'art 33 della stessa legge regionale e dall'art. 3 della l.r. n. 7/2012, la quale prevede che, nelle more della costituzione dei nuovi enti, quelli esistenti continuino ad esercitare la loro attività, senza soluzione di continuità.

RICHIAMATO l'art. 15 comma 1, della Legge 241 del 1990 e s.m.i. ai sensi del quale "… le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Visto lo Statuto di ATO-R.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ATTESO CHE il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Rossi Maurizio	X	
Casotti Gianluigi	X	
Genovese Manuela		X

Massaglia Angela	X	

Presenti n. 3
Assenti n. 1
Non partecipanti al voto n. 0
Astenuti n. 0
Votanti n. 3
Favorevoli n. 3
Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Torino, l'ATO-R, l'IPLA e alcune Producer Responsibility Organizations (PRO), per la realizzazione di analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato prodotto in alcuni ambiti del territorio metropolitano, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale proposto da Città Metropolitana di Torino.

2) Di finanziare il progetto in oggetto per quota parte nell'importo massimo di Euro 2.250,00 € più IVA per un totale di 2.745,00 € IVA compresa, dando atto che la parte restante del finanziamento è a carico pro quota dei PRO e di Città Metropolitana.

3) Di demandare a successivo atto dirigenziale l'affidamento della prestazione a IPLA spa e l'impegno della relativa spesa subordinatamente alla sottoscrizione della Convenzione da parte di tutti i firmatari in quanto non si ravvisa l'interesse ad una prestazione parziale.

4) Di dare mandato al Presidente del CDA di sottoscrivere la Convenzione di cui al precedente punto 1), apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero opportune ai fini della sottoscrizione.

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti, fatta salva la disposizione di cui all'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO
(f.to in originale)

Il Presidente
Avv. Maurizio ROSSI
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica CANUTO
(f.to in originale)

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, L'ATO-R, L'IPLA E ALCUNE PRODUCER RESPONSIBILITY ORGANIZATIONS (PRO), PER LA REALIZZAZIONE DI ANALISI MERCEOLOGICHE SUL RIFIUTO INDIFFERENZIATO PRODOTTO IN ALCUNI AMBITI DEL TERRITORIO METROPOLITANO

TRA

La CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, rappresentata dal Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Città metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (C.F./P.I. 01907990012), in qualità di legale rappresentante in applicazione dell'art.107 del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello statuto provinciale.

E

L'**Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti**, in prosieguo d'atto denominato "ATO-R", C.F./P.I. 09247680011, rappresentato dal Presidente, domiciliato ai fini del presente accordo, presso la sede legale Via Pio VII 9 , Torino;

E

L'**Istituto per le piante da legno e l'ambiente,** in prosieguo d'atto denominato "IPLA", C.F./P.I. 02581260011, rappresentata dall'Amministratore Unico, domiciliato ai fini del presente accordo, presso la sede legale, Corso Casale 476, Torino;

E

Il **Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile,** in prosieguo d'atto denominato "BIOREPACK", C.F./P.I. 15013551005, rappresentato dal Direttore, domiciliato ai fini del presente accordo, presso la sede legale, Via Cola di Rienzo 212, Roma;

E

Il **Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio,** in prosieguo d'atto denominato "CIAL", C.F./P.I. 12285760158, rappresentato dal Direttore, domiciliato ai fini del presente accordo, presso la sede legale, Via Pompeo Litta 5, Milano;

E

Il **Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica,** in prosieguo d'atto denominato "COMIECO", C.F./P.I. 12303950153, rappresentato dal Direttore, domiciliato ai fini del presente accordo, presso la sede legale, Via Pompeo Litta 5, Milano;

E

Il **Consorzio Recupero Vetro,** in prosieguo d'atto denominato "COREVE", C.F. 96347990580, P.I. 05648781002, rappresentato dal Presidente, domiciliato ai fini del presente accordo, presso la sede legale, Piazza G.D. Bande Nere 9, Milano;

E

Il **Consorzio CORIPET,** in prosieguo d'atto denominato "CORIPET", C.F./P.I. 07168330962, rappresentato dal Direttore, domiciliato ai fini del presente accordo, presso la sede legale, Via S. Maurilio 23, Milano;

E

Il Consorzio Nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio, in prosieguo d'atto denominato "RICREA", C.F./P.I. 12286130153, rappresentato dal Direttore, domiciliato ai fini del presente accordo, presso la sede legale, Via G.B. Pirelli 27, Milano;

PREMESSO CHE

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Il D.lgs 152/06 è stato modificato dal D.lgs 116/20 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
L'art. 177 del D.lgs 152/06 sancisce l'importanza della previsione di misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione Europea. Per conseguire tale finalità e gli obiettivi previsti, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i., adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
L'art. 178 del D.lgs 152/06 precisa che "1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.";
L'art. 182 del D.lgs 152/06 prescrive che "1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo [...]. 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero".

PREMESSO INOLTRE CHE

Presso l' Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti e Economia Circolare della Città Metropolitana di Torino è attivo l'Osservatorio Metropolitano Rifiuti (OMR) sin dal 1998.
L'OMR rileva i dati di produzione, raccolta differenziata e smaltimento, con cadenza mensile (dati tendenziali) e annuale (dati consolidati), su tutto il territorio metropolitano. L'acquisizione di questi dati costituisce un primo passo fondamentale per la conoscenza approfondita dei fenomeni sopra evidenziati. Tali informazioni risultano quindi cruciali quale strumento previsionale, al fine di migliorare la gestione integrata dei rifiuti sia da un punto di vista ambientale che economico.

Con lo scopo di coordinare lo sviluppo del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio metropolitano, la Città Metropolitana di Torino, insieme ai Consorzi di Area Vasta (CAV) metropolitano e all'ATO-R ha costituito una Cabina di Regia del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito metropolitano torinese (Protocollo di Intesa per la costituzione di una cabina di regia del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito metropolitano torinese, sottoscritto in data 08.09.2021).

In tale quadro, e in accordo con ATO-R e i CAV del territorio metropolitano, è stata pianificata la realizzazione di una campagna di analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato, con l'obiettivo di individuare quali frazioni di rifiuto differenziabile vengono con maggiore frequenza scorrettamente conferite nel "non recuperabile". Risulta infatti di fondamentale importanza direzionare le frazioni riciclabili verso una corretta gestione, al fine di non sprecare preziose risorse. Ciò si rende necessario, oltre che nell'ottica di un continuo miglioramento, anche per il rispetto degli obiettivi di RD stabiliti a livello nazionale, purtroppo non ancora raggiunti da una quota consistente di Comuni sul territorio metropolitano. Le analisi, pertanto, si concentreranno prettamente su Comuni di medie e grandi dimensioni la cui raccolta differenziata si colloca, in termini percentuali, al di sotto dell'obiettivo del 65%. Da questa preliminare indagine si è ritenuto di escludere i flussi originati nella Città di Torino, per le dimensioni del territorio da investigare e delle

differenti modalità di raccolta che coesistono e quindi in conseguenza del numero di analisi necessarie a rappresentare correttamente i fenomeni, e limitare al momento il campo di analisi al territorio extra capoluogo non recentemente oggetto di analoghe campagne di analisi.

Le analisi realizzate, incrociate con i dati di intercettazione delle frazioni differenziate, consentiranno di definire su quali frazioni è opportuna e necessaria una maggiore azione di sensibilizzazione verso i cittadini, con specifiche differenze a seconda dell'ambito territoriale. Più in generale, lo studio consentirà di meglio valutare la composizione del rifiuto totale, oltre che di cogliere elementi qualitativi sui modelli di consumo. In tale quadro si ritiene questa attività utile tanto agli Enti del territorio, quanto ai PRO.

IPLA, società a prevalente partecipazione regionale, svolge da anni in tutto il territorio regionale e nazionale attività di assistenza tecnica e consulenza nell'ambito dei rifiuti urbani ed assimilati, e nello specifico attività inerenti la caratterizzazione merceologica e chimico-fisica dei vari flussi di rifiuti urbani ed assimilati.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è il progetto di realizzazione di una estesa campagna di analisi merceologiche del rifiuto indifferenziato a valle della raccolta differenziata, finalizzata all'analisi delle frazioni riciclabili anche di rifiuti di imballaggio scorrettamente conferite nel flusso indifferenziato.
La realizzazione delle attività si articolerà nelle seguenti fasi operative:

- definizione del campione rappresentativo, tenuto conto dei territori a gestione omogenea (CAV/gestore affidatario del servizio) e di eventuali campagne di analisi realizzate negli ultimi due anni;
- realizzazione delle analisi, sui campioni prescelti, secondo il protocollo trasmesso da IPLA ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- redazione di una Relazione Tecnica di sintesi.

ART.2 SOGGETTI COINVOLTI E RELATIVI COMPITI E ATTRIBUZIONI

I soggetti coinvolti nelle attività previste dalla presente convenzione sono:

- Città metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi con il ruolo di coordinamento e finanziatore dello stesso per quota parte;
- IPLA – con il ruolo di esecutore delle attività tecniche (predisposizione del campione, realizzazione analisi, redazione relazione tecnica) del progetto;
- ATO-R, quale soggetto finanziatore del progetto per quota parte, interessata all'obiettivo di individuare quali frazioni di rifiuto differenziabile vengono con maggiore frequenza scorrettamente conferite nel "non recuperabile" che la stessa, nell'esercizio delle proprie competenze, avvia a smaltimento all'inceneritore del Gerbido;
- singoli PRO, quali soggetti finanziatori del progetto, anch'essi per quota parte.

ART. 3 DURATA

La presente convenzione ha la durata di 1 anno a far data dalla stipula, rinnovabile su accordo delle parti.

ART. 4 DEFINIZIONE NUMERO ANALISI E FINANZIAMENTO CAMPAGNA

Saranno realizzate complessivamente 22 analisi merceologiche.

Il riparto delle necessità finanziarie per la realizzazione del progetto avviene sulla base della successiva tabella:

Soggetto finanziatore	Affidamento di competenza (senza IVA)	Affidamento di competenza (IVA 22% compresa)
CMTO (4 analisi)	3.000 €	3.660 €
ATO-R (3 analisi)	2.250 €	2.745 €
BIOREPACK (3 analisi)	2.250 €	2.745 €
CIAL (3 analisi)	2.250 €	2.745 €
COMIECO (3 analisi)	2.250 €	2.745 €
COREVE (3 analisi)	2.250 €	2.745 €
CORIPET(3 analisi)	2.250 €	2.745 €
RICREA (3 analisi)	2.250 €	2.745 €
Totale (22 analisi)	**16.500 €**	**20.130 €**

Ognuno dei soggetti finanziatori si impegna, in attuazione della presente convenzione, ad affidare ad IPLA la parte di servizio di propria competenza (cfr. tabella sopra) e a conclusione di tutte le attività tecniche incluse nel progetto, a procedere al pagamento del corrispettivo di propria competenza previa emissione, da parte di IPLA, di regolare fattura ad ogni singolo finanziatore.
Resta inteso che l'affidamento della prestazione a IPLA e l'impegno e l'erogazione della relativa spesa pro quota da parte dei soggetti firmatari sono subordinate alla sottoscrizione della Convenzione da parte di tutti i firmatari in quanto non si ravvisa l'interesse ad una prestazione parziale.

ART. 5 USO DEI RISULTATI

A conclusione della campagna di analisi merceologiche IPLA procederà alla realizzazione di una relazione tecnica che verrà inviata a tutti i sottoscrittori della presente convenzione.
Ognuno dei sottoscrittori potrà utilizzare i risultati del lavoro in oggetto per i propri fini statutari, citando il contesto all'interno del quale il progetto è stato finanziato e il ruolo di coordinamento svolto dalla Città metropolitana di Torino.

ART. 6 VARIAZIONI

Ogni variazione della presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.

ART. 7 RECESSO

Il mancato adempimento da parte di uno dei soggetti firmatari delle clausole della presente convenzione, può costituire motivo di recesso per gli altri, fatta salva ogni rivalsa per eventuali danni che dovessero derivare dal mancato adempimento.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione al GDPR (Regolamento UE 2016/679) sul Trattamento dei dati Personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.
Ai fini di questa convenzione, il Titolare del trattamento dei dati personali per la Città metropolitana è il Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per gli altri sottoscrittori è il soggetto all'uopo nominato dalla propria organizzazione.

ART. 10 REGISTRAZIONI E BOLLI

Il presente atto è soggetto a bollo e a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 punto 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e dell'art. 1 lettera b della tariffa parte seconda annessa al medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 11 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, qualora non sia possibile una ricomposizione di prima istanza in via amichevole, sarà demandata al Foro di Torino.

ART. 12 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per Città Metropolitana di Torino sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Per ATO-R sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Per IPLA sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Per BIOREPACK sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Per CIAL sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Per COMIECO sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Per COREVE sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Per CORIPET sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Per RICREA sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	